

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONSIGNORE, BODRATO, BORGOGGIO, BOTTA, CARDETTI, CAVI-
GLIASSO, CERUTTI, FIANDROTTI, LA GANGA, MARTINAT, MAR-
TINO, MASSANO, PATRIA, POGGIOLINI, RABINO, ROSSI di MON-
TELERA, SALERNO, TEALDI, ZOLLA**

Presentata il 25 gennaio 1990

Normativa speciale e finanziamenti straordinari per il
teatro Regio di Torino in occasione del duecentocinquan-
tesimo anniversario della sua fondazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1990 cadrà l'anniversario del duecentocinquantesimo anno di fondazione del teatro Regio di Torino, inaugurato il 26 dicembre 1740 sotto Carlo Emanuele III, re di Sardegna.

L'anniversario costituirà un'occasione significativa per una serie di spettacoli, manifestazioni, avvenimenti, tali da celebrare non solamente la vita prestigiosa dell'ente torinese, ma anche la storia culturale e musicale dell'intero Piemonte.

L'evento infatti mirerà ad offrire al pubblico nazionale ed internazionale un panorama il più completo possibile della vita musicale torinese, come essa si è espressa dall'età medioevale fino ai giorni nostri, coinvolgendo le diverse discipline dell'arte, dell'espressione e dell'immagine.

In tal contesto un largo spazio sarà offerto, oltre che alle rappresentazioni di altissimo livello musicale, momento centrale delle celebrazioni, ad altre manifestazioni « collaterali », quali ad esempio la mostra storica della vita e della cultura musicale piemontese, gli allestimenti e gli spettacoli secondo lo stile della Corte sabauda del primo settecento, la ricostruzione dei balletti di corte, feste sull'acqua al Valentino, esecuzioni estemporanee di musiche di ogni tipo ed epoca nelle vie e nelle piazze cittadine, convegni internazionali legati ai temi della cultura musicale piemontese.

Il programma deve essere ovviamente perfezionato in correlazione anche con le disponibilità finanziarie offerte dallo

Stato e dagli enti locali, nonché dalle diverse istituzioni cittadine.

Di qui la necessità che lo Stato, conoscendo le condizioni finanziarie dell'ente, il cui disavanzo è previsto per il 1989 di oltre 10 miliardi di lire, a fronte di un contributo di 24 miliardi di lire cronicamente insufficiente all'attività istituzio-

nale ordinaria, eroghi un contributo straordinario di almeno 10 miliardi di lire tale da garantire al teatro Regio di Torino il sostegno necessario per una celebrazione prestigiosa del duecentocinquantesimo anniversario della sua presenza ed attività nella vita artistica e musicale del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al teatro Regio di Torino è assegnato per l'anno 1990 un contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di iniziative celebrative per la ricorrenza del duecentocinquantésimo anniversario di fondazione.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è corrisposto in aggiunta al contributo ordinario e ai contributi integrativi previsti dalle norme che disciplinano il settore degli enti lirici ed in particolare dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, dal decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 555, che verranno interamente erogati al teatro Regio nelle forme previste.

3. Il contributo straordinario non concorre a formare il reddito dell'ente agli effetti delle vigenti norme fiscali.

ART. 2.

1. Il contributo oggetto della presente legge non può essere utilizzato dall'ente per maggiori spese di funzionamento.

ART. 3.

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla liquidazione del contributo assegnato entro il 30 aprile 1990.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ri-finanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.